

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE SERIE B FEMMINILE

00198 ROMA - VIA PO, 36

### COMUNICATO UFFICIALE N. 21/DBF

#### A) RISULTATI DELLE GARE

Primavera 2

Risultati gare del 28 Settembre 2024 - 3ª Giornata

##### **Girone A**

ACADEMY CALCIO PAVIA A RL	BRESCIA CALCIO FEMMINILE	VDGS
CHIEVO VERONA WOMEN FM	GENOA CRICKET AND F.C.SPA	0 - 2
OROBICA CALCIO BERGAMO	LUMEZZANE SSDSRL	0 - 1

##### **Girone B**

CESENA FC	TERNANA WOMEN A R.L.	0 - 0
RES WOMEN	SAN MARINO ACADEMY	2 - 1
VIS MEDITERRANEA SOCCER	BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A.	0 - 9

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 2 ottobre 2024, assistito da Marco Figoli e dal rappresentante dell'A.I.A. Alfredo Di Bello ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 2

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 28 Settembre 2024

#### **A CARICO DELLE SOCIETÀ**

## Gara ACADEMY CALCIO PAVIA A RL - BRESCIA CALCIO FEMMINILE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che nel referto arbitrale viene riportato che "Non era presente autoambulanza"

circostanza confermata dall'Arbitro con supplemento pervenuto a mezzo e-mail del 30 settembre 2024 alle ore 16.00;

rilevato che l'Arbitro sia incorso in errore in quanto, pur avendo riscontrato l'assenza dell'ambulanza, ha fatto disputare ugualmente la gara laddove le" disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025", con C.U. FIGC n. 262/A del 27 giugno 2024 alla lettera B) punto 9 dispone: "Alle società ospitanti è fatto, altresì, obbligo in occasione della gara di avere ai bordi del campo di gioco una ambulanza con defibrillatore con presenza di personale formato per l'uso dello stesso. In caso di inosservanza di tale obbligo l'arbitro non deve dare inizio alla gara e la società ospitante deve considerarsi rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F." ;

rilevato come trovi piena applicazione il combinato disposto delle norme dell'art. 53 N.O.I.F e delle disposizioni riguardanti i campionati Primavera1 e Primavera 2 organizzati dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica e dalla Divisione Serie B Femminile, per la stagione sportiva 2024/2025, la società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL deve intendersi come rinunciataria (CSA Decisione/0098/CSA-2023-2024);

considerato che nella fattispecie di cui è causa si è con certezza concretizzato un errore dell'Arbitro, sia pur non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, avendo consentito che la gara avesse inizio e venisse disputata;

considerato che la circostanza che la gara sia stata disputata configura un'aggravante per la società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL, pertanto la violazione, oltre prevedere la perdita della gara, dovrà essere sanzionata con un'ammenda, la quale deve essere determinata in relazione alla gravità in quanto trattasi di norma a tutela della salute delle calciatrici;

rilevato che la società BRESCIA CALCIO FEMMINILE, pur non avendo obblighi in merito alla presenza dell'ambulanza, non avrebbe dovuto prestare il consenso allo svolgimento della gara;

delibera

di infliggere:

a) alla società ACADEMY CALCIO PAVIA A RL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 in favore della società BRESCIA CALCIO FEMMINILE, la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di un punto in classifica;

b) alla società BRESCIA CALCIO FEMMINILE l'ammonizione con diffida.

**A CARICO DEI TECNICI**

AMMONIZIONI

Prima Sanzione

**DRAGO SIMONE** (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

### **A CARICO DELLE CALCIATRICI**

AMMONIZIONI

Seconda Sanzione

**BRUCIAFERRI MATILDE** (RES WOMEN)

**MOCHI ALICE** (RES WOMEN)

Prima Sanzione

**CICCONE CARLOTTA** (RES WOMEN)

**LAI CARLOTTA** (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

**MINCIOTTI SARA** (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

**PASQUALINI MATILDE** (CHIEVO VERONA WOMEN FM)

**VERNOCCI GIULIA** (BRESCIA CALCIO FEMMINILE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Roma il 2 Ottobre 2024

IL SEGRETARIO  
Patrizia Recandio

LA PRESIDENTE  
Laura Tinari